



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1044/2013
depositato il 28/05/2013

- avverso SOLL.PAGAMENTO n° 90020110120124769 TARSU/TIA 2010
contro:
COMUNE DI MARUGGIO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO
VIA SOLITO.59 74100 TARANTO TA

difeso da:
GATTO ANNA MARIA
V.LE M. GRECIA,420/B 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG GENERALE

N° 1044/2013

UDIENZA DEL

25/09/2013 ore 09:00

N°

1101


PRONUNCIATA IL:

25 SET. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 LUG. 2016

Il Segretario



IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe Perillo)

Il ricorso è proposto contro il Comune di Maruggio e contro la Soget SpA Taranto ed avverso il sollecito di pagamento n. 90020110120124769 del 28/7/2011 e con il quale viene richiesta TARSU per annualità 2010.

Il ricorrente espone numerose ragioni di contestazione dell'accertamento e conclude chiedendone l'annullamento.

Il Comune di Maruggio non risulta costituito nel giudizio.

La Soget SpA di Taranto è costituita in giudizio e, precisando essere infondata ed illegittima la domanda attorea, chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover condividere le richieste del ricorrente.

L'atto notificato, ancorché atto della riscossione, non è motivato e da esso non si comprendono le ragioni di fatto e le ragioni giuridiche per le quali viene richiesto il pagamento TARSU.

Sono state violate le norme contenute nella L. 241/90 e nella L. 212/2000 e l'atto non può essere confermato perché assoggettato alla sanzione prevista dalle norme citate.

Precisando che quanto esposto è assorbente anche per le altre ragioni riportate negli atti di causa, la Commissione deve confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'atto impugnato;

===spese liquidate in favore del ricorrente euro ottocento che pone a completo carico della Soget SpA Taranto e da pagare in favore del difensore costituito dichiaratosene antistatario.

Deciso il 25/9/2013

Il Giudice Relatore
(Saverio Gargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinogro)